

SUPSI

Regolamento della Formazione per l'ottenimento del Diploma di insegnamento per le scuole di maturità

CAPITOLO 1: Disposizioni generali

Articolo 1: Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alla formazione professionale iniziale dei docenti¹ delle scuole di maturità.
2. Esso è adottato in applicazione e a complemento di quanto disposto dal *Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi di insegnamento per le scuole di maturità* edito dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) il 4 giugno 1998, allo scopo di definire le condizioni proprie di svolgimento della Formazione per l'ottenimento del Diploma di insegnamento per le scuole di maturità (di seguito "Formazione").
3. Esso è completato dalle *Direttive relative alla procedura di ammissione alla formazione per l'ottenimento del Diploma di insegnamento per le scuole di maturità* e dal *Piano degli studi*, dagli *Ambiti di formazione universitaria* e dalle *Linee guida* stabiliti annualmente dal DFA.

Articolo 2: Patto formativo

La reciprocità dei rapporti tra l'Istituzione e il corpo studentesco è esplicitata nel *Patto formativo SUPSI*. È compito di tutti gli studenti prenderne visione e osservarne le disposizioni.

Articolo 3: Obiettivi della formazione e titolo rilasciato

1. La formazione ha lo scopo di consentire agli abilitandi di acquisire le competenze professionali e scientifiche necessarie per insegnare a classi delle scuole di maturità (scuola media superiore). Le competenze e conoscenze relative alla professione sono contenute nel profilo delle competenze che figura nel *Piano degli studi*, così come tutti gli obiettivi pedagogici generali e specifici. Le competenze scientifiche si riferiscono ai campi delle scienze umane e sociali che toccano il dominio dell'educazione e alle discipline dell'insegnamento. La formazione interessa gli ambiti delle scienze dell'educazione, le competenze professionali trasversali e la didattica disciplinare.
 - a. Prepara all'insegnamento delle discipline riconosciute dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), vale a dire Italiano, Lingue antiche (Latino e Greco), Francese, Tedesco, Inglese, Spagnolo, Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Storia, Geografia, Economia e diritto, Filosofia, Pedagogia/Psicologia, Arti visive, Musica, Sport.
 - b. Prepara inoltre all'insegnamento di materie inserite nel *Piano degli studi* liceali del Cantone Ticino e nel *Piano degli studi della Scuola cantonale di commercio* di Bellinzona: Storia dell'arte, Comunicazione, Economia aziendale, Diritto, Economia politica.
 - c. Permette all'abilitando di intraprendere una riflessione sulla propria pratica professionale e confrontarsi con la cultura della professione di insegnante.
 - d. Sviluppa una cultura scientifica orientata all'analisi di situazioni complesse, l'intervento e la ricerca in educazione.
 - e. Permette l'acquisizione di competenze attraverso insegnamenti teorici e pratici.
2. La SUPSI rilascia il seguente titolo: Diploma di insegnamento per le scuole di maturità.
3. Il diploma reca l'indicazione della disciplina certificata.

¹ Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni, indipendentemente dal sesso.

4. L'insegnamento è una professione regolamentata in Svizzera. Il diploma è riconosciuto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e permette al suo titolare di esercitare la professione di insegnante al livello secondario II e di portare il titolo di Docente diplomato per le scuole di maturità (CDPE) per la disciplina indicata nel diploma. L'attestato di diploma è rilasciato in base alle disposizioni dell'art.12 del *Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per le scuole di maturità* del 4 giugno 1998.

CAPITOLO 2: Ammissione e iscrizione

Articolo 4: Procedura di ammissione

1. La domanda di ammissione deve essere inoltrata entro i termini fissati e pubblicati annualmente sul sito www.supsi.ch/dfa.
2. La procedura di ammissione è dettagliata nelle *Direttive relative alla procedura di ammissione alla formazione per l'ottenimento del Diploma di insegnamento per le scuole di maturità* scaricabile dal sito www.supsi.ch/dfa.
3. Contestualmente alla domanda di ammissione, è richiesto il versamento, in modalità online, di una tassa di CHF 100.-. Detto pagamento è condizione indispensabile per completare e formalizzare la domanda di ammissione. La tassa non è in alcun caso rimborsabile, né deducibile dalla tassa semestrale.
4. Le decisioni di ammissione sono di competenza della Commissione di ammissione designata dalla Direzione del DFA.

Articolo 5: Iscrizione, immatricolazione, tasse semestrali, costi per la didattica, mora nel pagamento

1. Per essere ammessi alla formazione, i candidati devono adempiere i requisiti di ammissione elencati all'art. 6 del presente Regolamento.
2. L'iscrizione è subordinata al pagamento della tassa semestrale. La tassa semestrale è di CHF 1'600. -, rispettivamente di CHF 800. - per gli studenti al beneficio dell'applicazione dell'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) a partire dal 2005 (nazionalità svizzera o domicilio civile e fiscale in Svizzera, o nel Liechtenstein). Per gli studenti residenti a Campione d'Italia vigono accordi specifici. La tassa semestrale è dovuta integralmente, anche in caso di ripetizione.
3. La Direzione del DFA determina il contributo dovuto dall'abilitando ai costi per la didattica (materiale scolastico, oneri per visite, e altro), che viene di regola riscosso con la tassa semestrale.
4. Le tasse semestrali e il contributo ai costi per la didattica non sono in alcun caso rimborsabili (es. in caso di ritiro dell'iscrizione, di abbandono, di esclusione dalla formazione).
5. Dal passaggio al secondo semestre di formazione, l'abbandono del corso, se non annunciato per iscritto alla Direzione del DFA entro il 15 gennaio, rispettivamente entro il 15 luglio per il semestre successivo, comporta comunque l'obbligo di pagamento della relativa tassa semestrale.
6. Il proseguimento degli studi è sospeso per l'abilitando che si trova in mora con i pagamenti, fintanto che gli stessi saranno stati corrisposti. All'abilitando moroso non sono rilasciati certificazioni, attestati, diplomi, ed è sospeso l'utilizzo dell'account SUPSI.
7. Il mancato pagamento entro la scadenza fissata può comportare l'esclusione dagli studi.

Articolo 6: Requisiti di ammissione

1. Sono ammissibili alla formazione i candidati che sono in possesso, entro l'inizio della stessa (1 settembre), di un titolo di Master universitario (90 o 120 ECTS; European Credit Transfer System), ai sensi delle Direttive della Conferenza Universitaria Svizzera (CUS), o titolo equivalente, nella disciplina di insegnamento postulata. Il candidato deve avere certificato globalmente almeno 150 ECTS in moduli specifici della disciplina tra formazione Bachelor, formazione Master e formazioni dottorali o post-diploma.
2. La formazione disciplinare del candidato, certificata a livello universitario, deve coprire tutti gli ambiti stabiliti dal *Piano quadro degli studi per le Scuole svizzere di maturità* della CDPE (1994 e successive modifiche) e dal *Piano degli studi* liceali approvato dal Consiglio di Stato il 6 novembre 2001 (e successive modifiche) per l'insegnamento della disciplina postulata. Il dettaglio degli ambiti è scaricabile

dal sito www.supsi.ch/dfa. Il DFA si riserva il diritto di verificare le competenze tecniche in entrata dei candidati per le materie Arti visive, musica ed educazione fisica.

3. I candidati che intendono insegnare francese, tedesco, inglese o spagnolo devono possedere le competenze linguistiche necessarie per l'insegnamento certificate con il livello C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER) entro l'inizio della formazione (1 settembre). Se la formazione accademica non è stata assolta nella lingua corrispondente, il candidato deve attestare un soggiorno linguistico di almeno un anno.
4. Per i candidati non di madrelingua italiana è richiesta una competenza della stessa corrispondente al livello C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Sono riconosciuti come equivalenti i seguenti certificati: CILS 4, CILS-DIT C2, CELI 5, PLIDA C2, DALI C2. Il DFA si riserva il diritto di verificare il livello linguistico in entrata dei candidati. La data dell'esame è pubblicata sul sito <http://www.supsi.ch/dfa>.
5. Fanno eccezione i candidati che intendono insegnare francese, tedesco, inglese o spagnolo la cui madrelingua coincide con la lingua insegnata. In tal caso i candidati sono esentati dal presentare l'attestato di livello C2 per la lingua insegnata e sono tenuti a certificare un livello B2 in italiano entro la fine della formazione. In mancanza di tale comprovato livello entro il termine della formazione, i candidati non otterranno il Diploma.
6. Per essere ammessi alla formazione all'insegnamento di Economia e diritto è richiesta una formazione in economia politica, economia aziendale e diritto, ritenuto che due materie siano state studiate rispettivamente come materia principale (120 ECTS) e come seconda materia (60 ECTS) e che la formazione scientifica nella terza materia sia di 30 ECTS.
7. Per esseri ammessi alla formazione all'insegnamento di Pedagogia/psicologia è richiesta una formazione scientifica in entrambe le materie. Quando la formazione scientifica è assolta in due campi di studio il volume della formazione richiesta è di almeno 120 ECTS in un campo di studio e di 60 ECTS nell'altro. Quando la formazione scientifica è assolta nell'ambito di un ciclo di studi pedagogia/psicologia la formazione acquisita in una materia deve essere di 90 ECTS e di 60 ECTS nell'altra.
8. Oltre a comprovare l'adempimento dei requisiti di ammissione, i candidati devono superare la procedura di ammissione, dettagliata nel descrittivo scaricabile dal sito <http://www.supsi.ch/dfa>.

Articolo 7: Candidati con disabilità

I candidati con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento tali da influenzare significativamente il regolare svolgimento della loro formazione, sono invitati ad informare la Direzione del Dipartimento o il responsabile della formazione al momento della domanda di ammissione. La Direzione si riserva la facoltà di richiedere al candidato un attestato che ne precisi le ricadute sul piano della formazione e le misure dispensative o compensative messe in atto in precedenza e/o eventualmente che il candidato si sottoponga a una valutazione specialistica, affinché venga comprovata la necessità di misure di sostegno. In assenza di tale informazione da parte del candidato, rispettivamente nel caso in cui il medesimo non dovesse produrre tale attestato o non dovesse sottoporsi alla valutazione specialistica eventualmente richiesta, nessuna misura verrà messa in atto.

Articolo 8: Rifiuto di ammissione

La Direzione del DFA rifiuta l'ammissione ai candidati che:

- a. sono stati esclusi da una formazione in educazione in un'Alta Scuola Pedagogica o in un'università negli ultimi 5 anni accademici;
- b. sono stati esclusi da un'Università, da una Scuola Universitaria Professionale o da un'Alta Scuola Pedagogica per motivi disciplinari gravi;
- c. presentano sull'estratto del casellario giudiziale un'iscrizione di natura incompatibile con la formazione di docente.

Articolo 9: Equivalenze, dispense, mobilità, uditori e studenti ospiti

1. Gli abilitandi che hanno ottenuto degli ECTS prima dell'ammissione alla formazione possono fare richiesta di equivalenza entro il 15 settembre successivo all'inizio del corso di laurea. Se accordata, l'equivalenza permette la dispensa dai moduli corrispondenti previsti nel *Piano degli studi*. Tali moduli sono considerati acquisiti, senza riporto della valutazione assegnata dall'Istituto di provenienza. L'iter è

descritto nella *Procedura per il riconoscimento di equivalenze*, documento scaricabile dal sito <http://www.supsi.ch/dfa>.

2. Sono riconosciuti gli studi svolti con successo nell'ambito di un programma di mobilità autorizzato svolto in Svizzera e/o all'estero. In tal caso gli ECTS ottenuti sono riconosciuti all'abilitando con la valutazione ottenuta.
3. In ogni caso le equivalenze convalidate non possono essere superiori a 2/3 degli ECTS necessari per il conseguimento del titolo postulato.
4. Il Dipartimento può ammettere degli uditori, i quali possono accedere a uno o più corsi/moduli. Essi non hanno accesso alle relative prove di certificazione.
5. La tassa semestrale per uditori ammonta a CHF 150. - per corso o attività, oltre a eventuali contributi ai costi della didattica.
6. Studenti immatricolati in altre SUP o in Università svizzere o estere possono essere ammessi, di regola per due semestri al massimo, come studenti ospiti su decisione della Direzione del DFA conformemente agli eventuali accordi con la Scuola d'origine e alle norme dei programmi di mobilità europea a cui la SUPSI partecipa.
7. Gli studenti ospiti restano immatricolati nella Scuola d'origine ai fini amministrativi. I pagamenti tra il DFA e la Scuola d'origine vanno concordati su base di accordi di reciprocità, rispettivamente – tra le SUP svizzere – sulla base dell'Accordo intercantonale delle Scuole Universitarie Professionali (ASUP).
8. Il percorso formativo dello studente ospite viene pattuito in accordo con la Scuola di origine. Le prestazioni dello studente ospite sono certificate secondo le norme e i metodi di valutazione del DFA.

Articolo 10: Congedo

1. Di regola non sono concessi congedi. Sono fatti salvi i casi gravi, che sono valutati dalla Direzione del DFA previa richiesta scritta e debitamente motivata.
2. Gli eventuali anni accademici di congedo non sono computati ai fini della determinazione del numero massimo di anni accademici per conseguire i crediti previsti dalla formazione.
3. L'abilitando in congedo resta immatricolato e versa una tassa d'iscrizione ridotta a CHF 100. - per anno accademico. Egli non può sostenere le certificazioni.
4. La Direzione del DFA può disporre che la tassa semestrale già pagata sia computata sulla tassa semestrale del primo semestre utile di ripresa degli studi.
5. La mancata ripresa della formazione comporta comunque l'obbligo di pagamento della relativa tassa semestrale, se il mancato rientro dal congedo non è annunciato e motivato per iscritto alla Direzione del DFA entro il 15 gennaio, rispettivamente entro il 15 luglio per il semestre successivo.

Articolo 11: Riammissione

1. La riammissione, dopo l'abbandono degli studi da parte di un abilitando, avviene secondo la normale procedura di ammissione.
2. In caso di riammissione alla formazione per il Diploma le valutazioni insufficienti maturate prima dell'abbandono vengono computate.
3. In caso di riammissione in seguito a esclusione da un Dipartimento SUPSI, l'abilitando, trascorsi 5 anni accademici, può formulare una domanda di riammissione al Direttore generale della SUPSI, il quale decide sentito il preavviso e le modalità formulate dalla Direzione del DFA.
4. La riammissione, sia a seguito di abbandono, sia a seguito di esclusione, è subordinata al pagamento di eventuali debiti pendenti verso la SUPSI.

CAPITOLO 3: Programma di studio e valutazione

Articolo 12: Piano degli studi

1. La formazione è organizzata in moduli, articolati in tre ambiti di formazione:
 - a. didattica ed epistemologia della disciplina;

- b. scienze dell'educazione;
 - c. pratica professionale.
2. Il volume della formazione didattica è di 18 ECTS; quello di scienze dell'educazione è di 22 ECTS; quello della pratica professionale di 20 ECTS.
 3. Il volume della formazione didattica di Economia e diritto, materia con due discipline, è di 20 ECTS. Le modalità didattiche sono i corsi, i seminari, gli atelier, le pratiche professionali, nonché il lavoro di diploma (che corrisponde alla certificazione del Seminario di didattica disciplinare).
 4. Il *Piano degli studi* precisa la forma in cui sono organizzati i moduli, le modalità in cui questi sono certificati e la ripartizione degli ECTS.
 5. Nel caso in cui le modalità di certificazione non siano precisate nel *Piano degli studi*, queste sono stabilite dal docente responsabile del modulo, il quale è tenuto a informarne gli abilitandi, in forma scritta, all'inizio del modulo.
 6. L'assegnazione del ruolo di responsabile e di docente di un modulo è decisa dalla Direzione del DFA sentiti i pareri del responsabile del ciclo di studio e dei docenti interessati. In mancanza di docenti all'interno del DFA che dispongano delle qualifiche richieste, la Direzione del DFA procederà alla pubblicazione di un pubblico concorso.

Articolo 13: Durata degli studi ed ECTS

1. Per l'ottenimento del Diploma l'abilitando deve acquisire un totale di 60 ECTS, corrispondenti a una durata regolamentare minima degli studi di 1 anno.
2. La durata massima degli studi è di 3 anni accademici, rispettivamente di 4 anni accademici nei casi in cui la formazione si svolge in due anni (ad esempio per il conseguimento del Certificato complementare di pedagogia professionale per gli insegnanti della Scuola cantonale di commercio). Il superamento di questa durata comporta l'esclusione dalla formazione.
3. Gli studi sono a tempo parziale e possono essere svolti in parallelo a un'attività professionale, come previsto nel *Piano degli studi*.

Articolo 14: Iscrizione alle prove di certificazione, ritiro e mancata presenza

1. Gli abilitandi iscritti ai moduli sono iscritti d'ufficio alle relative prove di certificazione.
2. Gli abilitandi che non hanno superato una prova di certificazione di un modulo sono iscritti d'ufficio alla sessione di recupero immediatamente successiva. La seconda e ultima ripetizione della certificazione ha luogo nella successiva sessione regolare.
3. L'iscrizione può essere ritirata solo in caso di gravi motivi. Una richiesta in tal senso, presentata in forma scritta e motivata, deve essere indirizzata alla Direzione del DFA al più tardi 24 ore prima della prova. La Direzione del DFA, valutato il caso specifico e le motivazioni addotte, può convalidare il ritiro dell'iscrizione. In tal caso l'abilitando è iscritto d'ufficio alla successiva sessione di certificazione, conformemente ai rispettivi piani degli studi, senza imputazione delle conseguenze previste al cpv. 4 del presente articolo.
4. La mancata presenza a una prova di certificazione porta alla non acquisizione del modulo.
5. L'assenza a una prova di certificazione può essere giustificata e documentata in forma scritta alla Direzione del DFA entro il termine di 3 giorni lavorativi (fatti salvi i casi di impedimento maggiore). La Direzione del DFA, valutato il caso specifico e le motivazioni addotte, può concedere il recupero della medesima prova di certificazione senza imputazione delle conseguenze previste al cpv. 4 del presente articolo. In tal caso il recupero deve avvenire in occasione della successiva sessione di certificazione, conformemente ai rispettivi piani degli studi. L'abilitando è iscritto d'ufficio.
6. In caso di produzione, ripetuta - oltre 2 volte - e consecutiva, di certificati medici, il responsabile della formazione si riserva il diritto di chiedere una visita medica presso il medico di fiducia della SUPSI. Le spese sono a carico dell'abilitando.

Articolo 15: Valutazioni

1. Le prestazioni oggetto di una valutazione sono espresse tenendo conto delle indicazioni presenti nel *Piano degli studi*.

2. Ogni modulo è oggetto di valutazione. Essa avviene secondo una delle seguenti modalità: esame scritto e/o orale, valutazione continua, dossier, visite di esperti durante la pratica professionale o presenza in aula.
3. I moduli possono combinare diverse forme di valutazione.
4. Se non specificato altrimenti le modalità di recupero sono identiche a quelle della certificazione. In casi eccezionali il responsabile del modulo può concordare modalità di recupero particolari.
5. Se il modulo è acquisito non è possibile ripetere le prove per migliorare la valutazione.
6. L'abilitando può ripetere la certificazione di un modulo al massimo due volte rispettivamente una sola volta il modulo professionale e il lavoro di diploma. Esaurite tali possibilità, l'abilitando è escluso dalla formazione.

Articolo 16: Pratiche professionali

1. La formazione prevede una pratica professionale inserita nel modulo professionale. Il *Piano degli studi* precisa il tipo di pratica che deve essere svolta, gli obiettivi formativi, le modalità di valutazione e il numero degli ECTS attribuiti.
2. La partecipazione alla pratica professionale è obbligatoria.
3. Durante la pratica professionale l'abilitando è seguito da un docente di pratica professionale o da un docente mentore, e da uno o più docenti del DFA. L'esperto di materia e il direttore dell'Istituto intervengono nello svolgimento della pratica professionale nell'ambito delle loro funzioni.
4. Il Responsabile della formazione Diploma SMS del DFA, sentiti i pareri dei docenti interessati del DFA, del docente di pratica professionale, dell'esperto di materia o del Direttore dell'Istituto può, a seguito di gravi lacune pedagogico-didattiche e/o comportamenti o atteggiamenti ritenuti inadeguati o scorretti e/o qualsiasi altro motivo ritenuto critico, interrompere lo svolgimento della pratica professionale o modificarne la durata. L'interruzione dello svolgimento della pratica professionale comporta la non acquisizione d'ufficio del modulo.
5. I docenti coinvolti formulano una valutazione del modulo professionale secondo quanto stabilito nel *Piano degli studi*. Il risultato è comunicato in forma scritta all'abilitando.

Articolo 17: Lavoro di diploma

1. L'abilitando deve elaborare, con la supervisione di uno o più docenti interni e/o esterni al DFA, il lavoro di diploma. Il *Piano degli studi* precisa il tipo di lavoro, gli obiettivi formativi e gli ECTS assegnati.
2. In seguito, il lavoro di diploma deve essere difeso oralmente e pubblicamente davanti a una Commissione formata da membri interni e/o esterni al DFA.
3. Il testo e la difesa orale prevedono una valutazione unica.

Articolo 18: Frode e plagio

1. Ogni frode, plagio, rispettivamente ogni tentativo di frode o di plagio, sono registrati mediante un'iscrizione sulla pagella. Tale registrazione equivale al mancato superamento della prova cui fa riferimento.
2. La Direzione del DFA può decretare d'ufficio la non acquisizione di tutte le prove di certificazione svolte dall'abilitando durante la sessione d'esame in cui si è prodotto un caso di cui al cpv. 1 del presente articolo.
3. La Direzione del DFA può decidere di segnalare formalmente i casi di frode o plagio al Direttore generale SUPSI, affinché questi pronunci l'esclusione dell'abilitando dalla SUPSI o la revoca del titolo.

Articolo 19: Esclusione dalla formazione

1. Comportamenti scorretti possono comportare, secondo gravità, l'allontanamento da moduli o prove, la revoca di crediti, la sospensione, l'esclusione dal corso di laurea specialistica, l'esclusione dal DFA.
2. La mancata assunzione di responsabilità, in particolare verso i discenti e le componenti del sistema scolastico, e ogni comportamento di natura incompatibile con l'esercizio della professione di docente, sono considerati comportamenti scorretti ai sensi del presente articolo.

3. La decisione è pronunciata dalla Direzione del DFA. Rimane salva la segnalazione formale di casi particolarmente gravi al Direttore generale SUPSI, affinché questi pronunci l'esclusione dell'abilitando dalla SUPSI.

Articolo 20: Rilascio del diploma

1. Il Diploma è rilasciato quando l'abilitando soddisfa le esigenze previste dal presente Regolamento e dal *Piano degli studi*.
2. Il certificato di diploma è conforme all'art.12 cpv.1 del *Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per le scuole di maturità* della CDPE.
3. Il diploma è firmato dal Presidente del Consiglio della SUPSI e dal Direttore del DFA. A questo è annessa la pagella.

Articolo 21: Consultazione degli studenti

1. Gli studenti si riuniscono in assemblea.
2. In caso di numero importante degli studenti, ogni gruppo di materia può essere chiamato dalla Direzione del DFA a designare uno o più rappresentanti.
3. Il responsabile del ciclo di laurea e/o il rappresentante della Direzione del DFA incontrano l'assemblea degli studenti e/o i loro rappresentanti almeno due volte all'anno.
4. L'Assemblea degli studenti e/o i loro rappresentanti vengono consultati sistematicamente dalla Direzione del DFA in caso di previste modifiche al *Piano degli studi* e nell'ambito del sistema interno di garanzia della qualità.

CAPITOLO 4: Disposizioni finali

Articolo 22: Contenzioso

22.1: Contenzioso concernente la procedura di ammissione

1. Il candidato che ha presentato la domanda d'ammissione ha diritto di chiedere la motivazione della decisione che ne rifiuta l'ammissione; sono fatti salvi i casi di rifiuto dovuti al mancato superamento di eventuali esami per l'applicazione di un numero controllato (esami di graduatoria) e di eventuali esami complementari.
2. Contro le decisioni della Commissione di ammissione è possibile il reclamo alla Direzione del DFA. Lo stesso va presentato, in forma scritta e succintamente motivato, entro 15 giorni dalla notifica della decisione. La Direzione del DFA ha facoltà di convocare le parti a un'udienza, al termine della quale evade direttamente il reclamo, che può essere giudicato respinto, accolto, o accolto parzialmente. All'udienza sono convocati il candidato e la Commissione di ammissione. L'udienza è diretta dal Direttore del DFA o da un suo delegato.
3. In alternativa all'udienza, la Direzione del DFA può rendere una decisione succintamente motivata, sulla base della documentazione presentata, senza ulteriori formalità.
4. Contro le decisioni della Direzione del DFA che comportano un pregiudizio irrimediabile è possibile il ricorso al Direttore generale SUPSI. Lo stesso va presentato, in forma scritta e succintamente motivato, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
5. Contro le decisioni del Direttore generale SUPSI è dato il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo del Tribunale di appello. È applicabile la Legge sulla procedura amministrativa.
6. I termini stabiliti dalla legge o fissati dall'Autorità non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.

22.2: Contenzioso concernente la formazione

1. Contro le decisioni dei docenti è possibile il reclamo alla Direzione del DFA. Lo stesso va presentato, in forma scritta e succintamente motivato, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
2. Contro le decisioni della Direzione del DFA di natura disciplinare, o che comportano la mancata certificazione di un credito non rimediabile entro breve termine, o che comportano un pregiudizio

irrimediabile, è possibile il ricorso al Direttore generale SUPSI. Lo stesso va presentato, in forma scritta e succintamente motivato, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

3. Contro le decisioni del Direttore generale SUPSI è dato il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo del Tribunale di appello. È applicabile la Legge sulla procedura amministrativa.
4. I termini stabiliti dalla legge o fissati dall'Autorità non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.

Articolo 23: Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato dalla Direzione del DFA e dalla Direzione SUPSI, entra in vigore ed è applicabile con effetto immediato.
2. La versione precedente del presente regolamento approvato dalla Direzione del DFA e dalla Direzione SUPSI nel mese di novembre 2017 è abrogato.

Il Direttore generale SUPSI
Prof. Ing. Franco Gervasoni

Il Direttore DFA
Dr Alberto Piatti

Locarno, novembre 2018